

Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale.
Disposizioni varie

Numero della legge: 9

Data: 14 agosto 2017

Numero BUR: 65

Data BUR: 16/08/2017

SOMMARIO

Art. 1 (Disposizioni relative al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni. Modifiche all'**articolo 1, commi 78 e 79, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12**)

Art. 2 (Interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale. Disposizioni relative ai beni delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e delle aziende sanitarie)

Art. 3 (Disposizioni in materia di aziende territoriali per l'edilizia residenziale - ATER)

Art. 4 (Fondo regionale per la progettazione di infrastrutture di interesse locale)

Art. 5 (Modifiche alle **leggi regionali 14 giugno 2017, n. 5** "Istituzione del servizio civile regionale" e **3 novembre 2015, n. 14** "Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura")

*Art. 6 (Disposizioni e promozione della diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, delle tecniche salvavita e per la disostruzione pediatrica) **abrogato***

Art. 7 (Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale)

Art. 8 (Disposizioni relative al numero unico europeo dell'emergenza – 112 NUE)

Art. 9 (Fondo regionale per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità)

Art. 10 (Disposizioni in materia di usi civici)

Art. 11 (Iniziative per la valorizzazione del benessere organizzativo in favore del personale dipendente della Giunta e del Consiglio regionale)

Art. 12 (Disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell'Aniene)

Art. 13 (Nomina degli organi di amministrazione degli enti pubblici dipendenti)

Art. 14 (Nomina degli amministratori di società e di altri enti privati a partecipazione regionale)

Art. 15 (Modifiche ai commi dell'**articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17**, relativi alle comunità montane e relative disposizioni. Sostituzione dell'**articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14** "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo")

*Art. 16 (Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini) **abrogato***

Art. 17 (Disposizioni varie)

comma 1 (Modifica all'allegato B della **legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17**, relativa allo stanziamento per la partecipazione della Regione alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio)

comma 2 (Modifica al comma 153 della **l.r. 17/2016**, relativo alla quota di compartecipazione per i comuni agli investimenti in conto capitale)

comma 3 (Relazione sulle attività e sulle spese della Film Commission e delle altre fondazioni culturali partecipate dalla Regione)

comma 4 (Modifiche all'allegato B della **l.r. 17/2016**, relativo al fondo speciale per il sostegno al reddito per la destituzionalizzazione delle persone non autosufficienti)

comma 5 (Modifica all'**articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9**, relativo al personale dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse)

comma 6 (Modifiche all'**articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4**, relativo alla partecipazione a organi collegiali)

comma 7 (Disposizioni relative ai canoni dovuti dai gestori del servizio idrico integrato ai consorzi di bonifica)

comma 8 (Modifica all'**articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87**, relativa alle modalità per l'esercizio della pesca nei bacini lacuali)

comma 9 (Modifica all'**articolo 38 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29**, relativo alle sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di aree naturali protette)

*comma 10 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo alla cessazione delle attività dell'Agenzia regionale per la mobilità) **abrogato***

comma 11 (Modifica all'**articolo 62 bis della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33**, relativo alle autorizzazioni stagionali nel settore del commercio)

commi 12 e 13 (Disposizioni relative ai contratti di affitto dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali)

commi 14 e 15 (Modifiche all'**articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n.12**, relativo a locali, botteghe e attività storiche) **abrogato**

comma 16 (Mancata partecipazione degli assessori alle sedute delle commissioni consiliari e del Consiglio regionale)

comma 17 (Modifica alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio") **[abrogato]**

comma 18 (Modifica all'**articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8**, relativo all'incasso dei crediti vantati dalla Regione)

comma 19 (Modifica all'**articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17**, relativo ai periodi di attività venatoria)

comma 20 (Collegamento ipertestuale con l'elenco delle associazioni professionali degli amministratori di condominio)

comma 21 (Modifiche alla **legge regionale 16 marzo 2015, n. 4** "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunisticovenatorio regionale.")

comma 22 (Modifiche alla **legge regionale 5 agosto 1998, n. 32** "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco")

comma 23 (Modifica all'**articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2**, relativo alla definizione delle vie consolari di primo livello)

commi 24 e 25 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità al servizio del trasporto pubblico regionale)

comma 26 (Modifica al comma 134 quinquies dell'**articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7**, relativo ad interventi in materia di edilizia agevolata)

comma 27 (Modifiche alla **legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53** "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183")

comma 28 (Modifica all'**articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12**, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica)

comma 29 (Modifica all'**articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8**, relativo all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative)

comma 30 (Modifiche alla **legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39**, relative alla tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse)

Art. 17

(Disposizioni varie)

1. All'allegato B della **legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17**, relativo all'elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, l'importo dello stanziamento autorizzato per la partecipazione della Regione alla Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio" per l'anno 2017, di cui alla **legge regionale 15 novembre 2013, n. 7** (Modifiche alla **legge regionale 13 aprile 2012, n. 2** "Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo" e successive modifiche), è pari ad euro 800.000,00, a valere sulle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".
2. Il comma 153, dell'**articolo 3, della l.r. 17/2016**, relativo alla quota di compartecipazione per i comuni agli investimenti in conto capitale, è sostituito dal seguente:

"153. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione a valere su risorse proprie è così determinata:

 - a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 200.000,00;
 - b) cinque per cento di compartecipazione per finanziamenti superiori a euro 200.000,00 e inferiori a euro 300.000,00".
3. La Film Commission di Roma e del Lazio e le fondazioni culturali partecipate dalla Regione presentano annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di cultura una relazione annuale avente per oggetto un dettagliato resoconto delle proprie attività e delle spese sostenute. Per il 2017 la relazione viene presentata alla commissione entro il 30 novembre 2017.
4. All'allegato B della **l.r. 17/2016**, relativo all'elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, lo stanziamento autorizzato per gli interventi di cui all'**articolo 6, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12**, relativo al "Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente", è incrementato di euro 100.000,00 per l'anno 2018, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente nell'ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".
5. Al comma 1 dell'**articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9** (Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internazionalizzazione delle relative funzioni), le parole: "deve avvalersi del personale dell'Agenzia in via di soppressione" sono sostituite dalle seguenti: "può avvalersi del personale regionale, di quello degli enti strumentali della Regione, nonché del personale con contratto a tempo indeterminato delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale".
6. All'**articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4**, relativo alla partecipazione a organi collegiali, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica dell'articolo dopo le parole: "organi collegiali" sono aggiunte le seguenti: "e gratuità degli incarichi";
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Agli incarichi conferiti dalla Regione ai titolari di cariche elettive si applica quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e successive modifiche, fatta eccezione per i contratti di lavoro subordinato".
7. I gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a versare ai consorzi di bonifica i canoni previsti nelle ultime convenzioni sottoscritte di cui all'**articolo 36, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53** (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, fino all'approvazione dei nuovi piani di classifica delle spese consortili di cui all'articolo 36, comma 6, della medesima legge regionale.

8. Dopo il comma 8 dell'**articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87** (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio) e successive modifiche, è inserito il seguente:

“8 bis. Ai fini della tutela e della valorizzazione della fauna ittica, nei bacini lacuali della Regione, con determinazione dirigenziale adottata con parere vincolante delle commissioni di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto dell'articolo 6, sono definite le modalità di esercizio della pesca che, garantendo allo stesso tempo la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico e del suo habitat naturale, rispondano alle esigenze del mondo della pesca sportiva e professionale”.

9. Al comma 1 dell'**articolo 38 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29** (Norme in materia di aree naturali protette regionali) le parole: “da euro 259,00 a euro 2.590,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50,00 a euro 3.000,00”.

10. (6b)

11. Alla lettera a) del comma 1 dell'**articolo 62 bis della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33** (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche, la parola: “maggio” è sostituita dalla seguente: “aprile”.

12. Al comma 3 dell'**articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29**, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alle modalità di rinnovo dei relativi contratti di affitto scaduti, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole: “10 novembre 2017” sono sostituite dalle seguenti:

“10 novembre 2022”;

b) la lettera c bis) è abrogata.

13. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua l'articolo 4 del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'**articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n.12** e successive modificazioni “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo) alle disposizioni di cui al comma 12. (6a)

14. (6d)

15. (6d)

16. Ad esclusione dei casi di cui all'**articolo 1, comma 9, primo periodo, della l.r. 4/2013**, qualora un Assessore regionale, a seguito di specifica richiesta, non rispetti l'obbligo di partecipare ad una seduta delle commissioni o del Consiglio, ai sensi dell'articolo 27, comma 5 dello Statuto e dell'articolo 27 del regolamento dei lavori del Consiglio, allo stesso è applicata una sanzione consistente in una trattenuta economica del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima l.r. 4/2013**, nella misura pari a 500 euro.

17. (6c)

18. Al comma 2 bis dell'**articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8**, relativo all'incasso dei crediti vantati dalla Regione, dopo le parole:

“dall'amministrazione regionale” sono aggiunte le seguenti: “Al fine di garantire la salvaguardia e il mantenimento degli equilibri del bilancio regionale ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), le medesime disposizioni si applicano, altresì, in caso di crediti certi, liquidi ed esigibili del “Gruppo Regione Lazio”, così come definito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi”.

19. Al comma 10 dell'**articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17** (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), le parole: